



COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ

c.a.p. 07010 – Provincia di Sassari

Piazza Marconi, n° 2

Tel. 079/763042 - Fax 079/763394

E-Mail: sindaco@comunenughedusn.it

Prot. 2150 del 28.07.2021

ORDINANZA N° 08 DEL 28/07/2021

Misure per la prevenzione degli incendi estivi annualità 2021

IL SINDACO

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 15/7 del 23 Aprile 2021, con la quale sono state approvate le Prescrizioni Regionali antincendi 2020-2022, aggiornamento 2021, parte integrante del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, redatto ai sensi della Legge 21.11.2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTO l'allegato alla deliberazione di cui sopra “Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendio boschivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016”;

RILEVATA la presenza, lungo i tracciati delle strade pubbliche ricadenti nel Comune di Nughedu San Nicolò, di rovi e sterpaglie che fuoriescono dalle proprietà private, di materiale secco di varia natura e di numerose aree di proprietà privata infestate da erbacce, sterpaglie e/o interessate da discariche abusive contenenti rifiuti vari e materiali infiammabili;

CONSIDERATO che tali situazioni, oltre a ledere il decoro urbano, configurano un grave pericolo per l'igiene, la salute e l'incolumità privata, pubblica e dell'ambiente, in quanto favoriscono il proliferare di insetti nocivi (ratti, zecche, blatte, etc.) e incrementano, con l'alta temperatura della stagione estiva, il rischio di incendi con possibili danni a persone, animali e cose;

ATTESA la necessità di fissare i termini per il taglio delle siepi lungo le strade extraurbane comunali e vicinali per il corrente anno;

VISTA la necessità di adottare provvedimenti urgenti a tutela della salute e l'incolumità privata, pubblica e dell'ambiente;

CONSIDERATO che dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo” (Art. 3 delle Prescrizioni Regionali antincendi 2017);

VISTI gli artt. 50 e 54 del T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.L. n. 50/2003, convertito in Legge il 15.05.2003, col quale si integra il Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000 inserendo il comma 1 bis all'art. 7 bis, prevedendo una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per la violazione dei Regolamenti Comunali e Provinciali e delle Ordinanze del Sindaco e Presidente della Provincia;

ORDINA

ENTRO IL 4 AGOSTO 2021

a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 15 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;

b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;

- c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 28, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 15 metri.
- 6) Tutti i proprietari, affittuari, conduttori di terreni siti nel perimetro urbano e nella immediata periferia, di provvedere alla estirpazione delle erbacce e delle sterpaglie, alla rimozione dei rifiuti;
- 7) Tutti i cittadini devono provvedere alla estirpazione dell'erba lungo il fronte delle proprie abitazioni, lungo i relativi muri di cinta e le facciate dei fabbricati.
- 8) Agli Enti proprietari o gestori di strade e pertinenze stradali, di provvedere entro il **4 AGOSTO 2021** al taglio di fieno, cespugli, sterpi e all'asportazione oltre che allo smaltimento in discarica dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia avente larghezza di almeno 10 metri. Tale situazione dovrà essere mantenuta per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo di cui all'articolo 3 delle "Prescrizioni Regionali antincendi 2017-2019, allegate alla Delibera G.R. n. 23/11 del 09.05.2017.
- 9) Nel periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo" di cui all'art. 3, è vietato:
- a) accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l'accensione (comprese le cosiddette lanterne volanti o similari);
- b) smaltire braci;
- c) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
- d) fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.

Nel restante periodo dell'anno, ovvero al di fuori del periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo", sono vietate quelle azioni che per condizioni meteorologiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo.

Tali condizioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige l'elevato pericolo di incendio boschivo dal 1° Giugno al 31 Ottobre 2021.

INFORMA

Che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con l'applicazione delle seguenti sanzioni, fatte salve eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi;

- € 25,00 e massima di € 500,00, ai sensi del D.L. n. 50/2003, convertito in Legge il 15.05.2003;
- € 1.032,00 e massima di € 10.329,00, ai sensi dell'art 10 della Legge 21.11.2000, n.353.

DEMANDA

Alla Polizia Municipale, alla Compagnia Barracellare, alle Forze dell'Ordine e a tutti i soggetti incaricati della Vigilanza Ambientale il controllo sul rispetto della presente Ordinanza.

Il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Nuggedu San Nicolò e ne sarà data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune.



Il Sindaco
Michele Carboni